



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. **Giulio Cataldi**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 12040/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: *Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) immobiliare*, e vertente

TRA

L S (c. f.), elettivamente domiciliato in N , via S. N d , n. , nello studio dell'avv. S A (c.f.), che lo rappresenta e difende per mandato in calce all'atto introduttivo

E

B S.p.A. (c. f.), *in nome e per conto di S M - S.r.l.*, elettivamente domiciliata in N , via C , n. , nello studio dell'Avv. F A (c.f.), che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto introduttivo

Conclusioni per l'attore: *accogliere l'opposizione per tutti i motivi trascritti che si abbiano per ripetuti quale specifiche conclusioni e dichiarare l'illegittimità*



dell'intervento del creditore; riformare la condanna alle spese in sede di soprassessoria

B) Condannare alla refusione delle spese giudiziali con attribuzione.

Conclusioni per la convenuta: Nel merito, rigettare l'opposizione siccome infondata in fatto e in diritto; condannare l'opponente al pagamento delle spese di lite.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

R B promosse nei confronti di C S , in virtù del titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, n. 2066/2015, una procedura esecutiva (r.g.e. /) avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in P (), alla via G d S , piano T, in N.C.E.U. del Comune di P al foglio , p.lla , sub , cat. . In tale procedura, intervenne la B M d P d S S.p.A., in nome e per conto di S M - S.r.l., facendo valere, quale proprio titolo, il credito residuo (pari ad oltre € 140.000,00) derivante da un contratto di mutuo fondiario stipulato in data 22.7.2008 con i sigg.ri G F e C M , garantito da ipoteca iscritta presso l'Agenzia del Territorio-Servizio di Pubblicità immobiliare Napoli 2, in data 31.07.2008 ai nn. / sugli immobili siti in G in C () alla Via G d O , al foglio , p.lla , sub. cat. e sub cat. . Tale immobile era, poi, stato alienato a C S , che si era accollato il residuo mutuo, con atto notarile del 26.10.2016.

A seguito di tale intervento, si costituì nella procedura esecutiva L S , quale figlio ed erede accettante con beneficio di inventario



del defunto genitore C , proponendo opposizione (tra l'altro) avverso l'intervento. A detta dell'opponente, l'intervento risultava in contrasto con norme imperative, dal momento che la banca creditrice, pur godendo di ipoteca su altro immobile, era intervenuta nella procedura già pendente ad istanza della B , in violazione dell'art. 2911 c.c., così da giustificare quanto meno la riduzione del pignoramento ai sensi degli artt. 496 e 568 c.p.c. In secondo luogo, poi, ad avviso dell'opponente, l'intervento risentiva della nullità dell'atto di compravendita, in quanto frutto della commissione di un reato ai danni del proprio dante causa, dal momento che C S aveva acquistato l'immobile sito in G C dai sigg.ri F e M accollandosi il residuo mutuo confidando nell'avvenuto pagamento da parte dei venditori degli oneri necessari per usufruire del condono edilizio, mentre verifiche compiute presso il Comune avevano svelato la totale contraffazione dei bollettini di versamento esibiti al notaio rogante ed il mancato pagamento degli oneri stessi. Su tali premesse, quindi, chiese al G.E. di sospendere il procedimento esecutivo.

Instaurato il contraddittorio su tale istanza, con ordinanza del 22.2.2022 il G.E. ha respinto l'istanza di sospensione nei confronti di MPS, condannando l'opponente al pagamento delle spese della fase cautelare e assegnando termine per l'eventuale instaurazione del giudizio di merito.

A tanto ha provveduto L S che, con ricorso depositato in data 16.5.2022, dopo aver sommariamente riepilogato i fatti di causa sopra esposti, ha nuovamente argomentato in merito ai due motivi di opposizione, concludendo per l'accoglimento dell'opposizione e la



declaratoria di illegittimità dell'intervento spiegato dal creditore, con vittoria delle spese anche relative alla fase della sospensiva.

Fissata l'udienza e notificati ricorso e decreto, si è costituita, quale rappresentante in nome e per conto di S. M. S.r.l., la B. S.p.A., che, contestati entrambi i motivi di opposizione, ha concluso perché, previo mutamento del rito, l'opposizione venga respinta, con la condanna dell'opponente al pagamento anche delle spese del presente giudizio.

Dopo uno scambio di memorie, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 29.06.2023, con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Preliminarmente, occorre dare atto dell'irrelevanza della modalità di instaurazione del presente giudizio, avvenuta con ricorso anziché con citazione, avendo comunque l'atto raggiunto il proprio scopo ed essendo stati rispettati i termini per l'instaurazione del giudizio di merito fissati dal G.E. con l'ordinanza del 22.02.2022.

Ancora, in via preliminare, la presente azione, in quanto volta a far valere la "impignorabilità relativa" (cfr. *infra*) del cespite aggredito con l'atto di intervento dalla Banca odierna opposta, va qualificata come opposizione all'esecuzione e non opposizione agli atti esecutivi, così rendendo superflua ogni verifica circa la tempestività della domanda.

La questione saliente, ad avviso di questo giudice, ai fini della risoluzione della controversia riguarda, come già evidenziato nell'ordinanza del 15 gennaio 2023, l'interpretazione e l'esatta applicazione dell'art. 2911 c.c.,



secondo cui il creditore ipotecario *non può ... pignorare altri immobili se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati da ipoteca.*

La norma, al pari dei rimedi approntati sul piano processuale dagli artt. 496 e 558 c.p.c., pone una limitazione al potere del creditore di agire esecutivamente, ad evitare un eccessivo pregiudizio del debitore non strettamente funzionale alla soddisfazione del credito; e crea, pertanto, un regime di “impignorabilità relativa” (così definita in dottrina), riguardante i beni non gravati da un diritto reale di garanzia.

La *ratio* della disposizione è stata individuata anche in un’esigenza di economia processuale, che impone che l’attività giurisdizionale, e quindi anche quella esecutiva, sia esplicita in modo da dare soddisfazione al maggior numero di soggetti. In tale prospettiva, dunque, l’art. 2911 c.c. si preoccupa di ripartire le garanzie, generiche e specifiche, delle obbligazioni, in modo che se ne giovino il maggior numero di creditori, costretti a ricorrere all’espropriazione forzata. Ed infatti, se i creditori trovano la garanzia comune in tutti i beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione, ai sensi dell’art. 2741 c.c., il legislatore ha ritenuto opportuno disporre che tali cause legittime siano innanzi tutto fatte valere su quei beni che specificamente ne formano l’oggetto, in modo che gli altri beni restino a disposizione dei rimanenti creditori, fino a che i creditori aventi diritto di prelazione non vi debbano ricorrere, perché parzialmente o totalmente incapienti.

Ebbene, ad avviso di questo giudice, il caso di specie ricade pienamente nel divieto. Ed infatti, B _____, pur essendo titolare di ipoteca sugli immobili acquistati da C _____ S _____ in _____



G. i C () alla Via G d O , senza sottoporre a pignoramento tale cespite è intervenuta nella diversa procedura esecutiva che, ad istanza di R B , aveva colpito altro immobile del S , sito in P (), alla via G d S .

Così stando le cose, poco conta quanto evidenziato dall'odierna opposta, e cioè che l'ordinamento attribuisce, in generale, al creditore la possibilità di promuovere anche più azioni esecutive contemporaneamente: tale affermazione, che si riferisce alla regola generale di cui all'art. 2740 c.c., non considera l'eccezione costituita proprio dall'art. 2911 c.c., che allo scopo di impedire un'azione esecutiva qualora non venga pignorato anche l'immobile ipotecato, introduce come visto una causa di "impignorabilità relativa".

E tanto meno rileva l'ulteriore circostanza, pure sottolineata dall'opposta, che cioè, nella sede in cui è intervenuta, la banca potrà soddisfarsi solo in via chirografaria, laddove avrebbe diritto a partecipare in via ipotecaria dall'eventuale vendita forzata del bene ipotecato: al contrario, proprio tale circostanza vale a rendere ulteriormente evidente la *ratio* del divieto posto dall'art. 2911 c.c., che vuole che i creditori privilegiati trovino prioritaria soddisfazione sui beni destinati a loro garanzia, prima di poter aggredire altri beni del debitore.

Neppure può ritenersi che l'art. 2911 c.c. citato, riferendosi testualmente alla "sottoposizione a pignoramento", non si applichi ad un caso, quale quello in oggetto, di un mero intervento in una procedura esecutiva promossa da altro creditore, come parrebbe intendere l'odierna opposta laddove sottolinea di non essersi surrogata alla precedente: ed infatti,



come è stato fatto notare in dottrina, l'intervento costituisce pur sempre una forma di esercizio dell'azione esecutiva, che è quella che il legislatore vuole impedire al creditore ipotecario che non abbia sottoposto a pignoramento gli immobili gravati da ipoteca.

Dunque, la circostanza introdotta dalla banca in comparsa conclusionale, vale a dire l'esistenza di difficoltà relative all'eventuale azione sui cespiti ipotecati, derivanti dalla mancanza della continuità delle trascrizioni, se spiega il motivo dell'intervento nella procedura per cui è causa, non vale per ciò solo a renderlo legittimo: sino a quando la B

risulterà formalmente titolare della garanzia ipotecaria su altro immobile su cui non avrà avviato l'azione esecutiva, le sarà interdetto, dalla citata disposizione dell'art. 2911 c.c., il pignoramento (o l'intervento) su altri beni del debitore.

La fondatezza di tale motivo esonera dall'esame delle questioni (che, peraltro, apparivano a prima vista non rilevanti) sollevate dall'opponente relativamente ad una pretesa nullità dell'atto di acquisto dell'immobile ipotecato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri del d.m. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia e delle attività difensive in concreto svolte (con esclusione dunque delle spese, non risultando corrisposto il contributo unificato, e dei compensi della fase decisoria, in mancanza di scritti conclusivi), con attribuzione al difensore che sene è dichiarato anticipatario.



L'accoglimento della domanda, in quanto idoneo a superare nel merito il rigetto cautelare disposto dal G.E. nella prima fase dell'opposizione, non può che determinare anche la caducazione della condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese in quella sede disposta, a prescindere dalla proposizione o meno di un reclamo cautelare (arg. da Cass. 11370/2011, tenendo conto che l'opposizione all'esecuzione è inderogabilmente bifasica, e che, dunque, in questa fase di merito va definitivamente regolamentato il carico delle spese di lite).

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) accoglie la domanda e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza emessa dal G.E. nella procedura r.g.e. 644/20 in data 22.2.2022, dichiara, ai sensi dell'art. 2911 c.c., la impignorabilità relativa da parte della B. S.p.A., in nome e per conto di S. M. - S.r.l., dell'immobile di proprietà di C. S. sito in P. (), alla via G. d. S., piano T, in N.C.E.U. del Comune di P. al foglio, p.lla, sub, cat.;
- b) condanna la B. S.p.A., n nome e per conto di S. M. - S.r.l., al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 8.495,62, di cui € 7.387,50 per compensi ed € 1.108,12 per rimborso spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. A. S. che ha dichiarato di averne fatto anticipo.

Così deciso in Napoli il 6.10.2023

Il Giudice



Giulio Cataldi

Firma digitale

